



COMUNE DI ANGIARI

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232

Tel. 0442 97007

PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

Regolamento Disciplina Concessione Rateizzazione

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART. 1 commi da 796 a 804

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27-03-2020

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Soggetti creditori.
- Art. 3 – Ripartizione del pagamento.
- Art. 4 – Ricezione della richiesta.
- Art. 5 – Rinvio.
- Art. 6 – Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto

- 1.** Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, la concessione di rateizzazione di qualunque tipologia di debito, sia relativo ad entrate tributarie e che ad entrate patrimoniali – con esclusione delle sanzioni derivanti dalle violazioni delle norme del Codice della Strada.
- 2.** Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- 3.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2
Soggetti Creditori

- 1.** Sia l’Ente Creditore che il Soggetto Affidatario del servizio di riscossione coattiva di cui al D.Lgs. 446/1997, possono concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute.
- 2.** Per quanto sopra esposto, la presente disciplina regolamentare è applicabile sia prima dell’affidamento del carico debitorio e sia dopo la consegna dello stesso al soggetto legittimato alla riscossione coattiva.

Art. 3
Ripartizione del pagamento

- 1.** L’Ente Creditore o il Soggetto Affidatario del servizio di riscossione coattiva, su richiesta del debitore concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di quaranta rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a)** Fino ad €. 100,00 nessuna rateizzazione;

- b)** Da € 100,01 ad € 500,00: due rate mensili;
- c)** Da € 500,01 ad € 3.000,00: cinque rate mensili;
- d)** Da € 3.000,01 ad € 6.000,00: quindici rate mensili;
- e)** Da € 6.000,01 ad € 20.000,00: trentasei rate mensili;
- f)** Oltre € 20.000,00: quaranta rate mensili.

- 2.** In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma precedente del presente articolo, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque per il periodo massimo disposto dal regolamento del Comune a norma del comma 1 del presente articolo, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
- 3.** Il precitato comma 800 prevede che, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 4

Ricezione delle richieste

- 1.** Ricevuta la richiesta di rateazione da parte del debitore, contenente le specifiche ragioni della sua obiettiva e temporanea difficoltà, l'Ente Creditore o il Soggetto Affidatario del servizio di riscossione coattiva possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.
- 2.** Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art. 5
Scadenza delle rate

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Art. 6
Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la materia della rateazione in base alla nuova disciplina di cui alla LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque all'uopo applicabili e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2020**.

COMUNE DI ANGIARI		
19 MAR. 2020		
Prot. N. 1827	Cat. 2	Cl. 11

COMUNE DI ANGIARI
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

N. 50 DEL 18.03.2020

In data odierna, il Dott. Alessandro Gallina, Revisore Unico dei conti del Comune, nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018, per il periodo 01/02/2018 al 31/01/2021, ha proceduto presso il proprio studio alla verifica dei documenti riguardanti:

- approvazione addizionale comunale irpef anno 2020;
- approvazione regolamento disciplina dell'imposta municipale propria "IMU";
- approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta IMU 2020;
- approvazione regolamento disciplina Concessione Rateizzazione;

così come proposte al Consiglio Comunale.

Dopo un'attenta verifica della documentazione nel suo contenuto e nel rispetto della normativa vigente, il Revisore

ESPRIME

Parere favorevole a tutti i documenti sopra elencati, così come redatti.

Montebelluna, li 18/03/2020

Il Revisore unico
(Gallina dott. Alessandro)

